

Il giorno 23 luglio 2003, in Roma

tra le Associazioni Nazionali:

ANFIDA, rappresentata da Antonio Vender

ANIGAS, rappresentata da Paolo Bernardi, Maurizio D'Amico, Enrico Giola, Fabrizio Proietti

ASSOGAS, rappresentata da Giuseppe Venditti

FEDERESTRATTIVA, rappresentata da Giuseppe Venditti

FEDERGASACQUA, rappresentata dalla delegazione trattante composta da Paola Giuliani, Antonio Andreotti, Mauro Broggin, Giancarlo Campri, Alessandro Moriani, Roberto Riccardo, Luigi Rovelli, assistiti da Giorgia Sambrotta

e le OO.SS.:

FAILE CISAL, rappresentata da Paolo Sgro, Angelo Festa, Daniela Wenzel, Pietro Carbini, Mario Del Grosso, Pasquale Lattanzio, Rocco Mancini, Giorgio Perego, Alessandro Rossi; assistita dalla CISAL rappresentata da Francesco Cavallaro, Ulderico Cancilia

e

UGL, rappresentata da Paolo Segarelli, Corrado Colaiori

preso atto che

- la FAILE-CISAL e la UGL hanno formalmente aderito al Protocollo 23 luglio 1993;
- le stesse hanno sottoscritto con Confindustria l'accordo interconfederale sulla disciplina delle R.S.U. e aderito all'accordo interconfederale sulla disciplina delle R.S.U. e aderito all'accordo interconfederale Confservizi del 29.9.1994 sulla stessa materia;

con il presente Protocollo si è concordata la sottoscrizione da parte delle predette OO.SS. del contratto collettivo unico di settore gas-acqua 1 marzo 2002, nel testo allegato.

Si conviene, inoltre, quanto segue:

1. Le Associazioni datoriali riconoscono alle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo il diritto alla riscossione dei contributi sindacali mediante delega, debitamente sottoscritta dal lavoratore, secondo le modalità previste nell'apposito para-

grafo dell'articolo 8 "Diritti sindacali" del CCNL unico di settore gas-acqua 1 marzo 2002.

2. Avuto riguardo all'articolo 7 "Rappresentanze Sindacali Unitarie" ed all'articolo 5 "Relazioni Industriali" del CCNL 1 marzo 2002, il ruolo di assistenza alla R.S.U. da parte delle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo può essere esercitato, sempre su richiesta della R.S.U., nelle aziende in cui il numero dei membri della R.S.U. eletti nelle liste di tali organizzazioni sia superiore a 1/5 dei componenti e comunque superiore a 1.
3. Analogamente, per i gruppi industriali – intendendosi per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito del settore, articolato in più unità produttive dislocate in più regioni, avente rilevante influenza nel settore in cui opera in quanto collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale – le informazioni di cui all'art. 5 "Relazioni industriali" del CCNL 1 marzo 2002, punto 2 possono essere rese dalla Direzione del Gruppo alla Segreteria Nazionale delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, sempre che la rappresentatività di ciascuna sia rilevante e comunque almeno pari al 5% dei dipendenti non in prova, da verificarsi sulla base delle deleghe sindacali e nel rispetto dei requisiti di composizione delle R.S.U. sopra riportati.
4. In relazione a quanto previsto dall'articolo 30 della legge 300/70, ed in completa attuazione dello stesso, per ciascuna unità produttiva sopra i 15 dipendenti, ad 1 dirigente degli organismi direttivi sindacali delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo ogni 500 o frazione di 500 addetti, verrà complessivamente riconosciuto 1 giorno/anno di permesso sindacale retribuito ogni 100 addetti dell'unità produttiva di appartenenza. Per quanto concerne le modalità di richiesta e di fruizione dei permessi di cui sopra si farà riferimento a quanto previsto nel relativo paragrafo dell'articolo 8 "Diritti sindacali" del CCNL unico di settore gas-acqua 1 marzo 2002.

Letto, confermato e sottoscritto

ANFIDA

FAILE-CISAL

ANIGAS

UGL

ASSOGAS

FEDERESTRATTIVA

FEDERGASACQUA